

Gli atti della Conferenza Unificata del 18 novembre 2010.

6 Dicembre 2010

Nella seduta straordinaria delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 18 novembre scorso sono state trattate, tra l'altro, le seguenti tematiche:

Conferenza Stato-Regioni:

Atto:

[Esame della proposta delle Regioni concernente criteri e modalità di riparto delle riduzioni delle risorse statali spettanti alle Regioni a Statuto ordinario per gli anni 2011 e 2012 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. \(Presa d'atto\)](#)

Approfondimenti:

L'articolo 14 del DL 78/2010, convertito, dalla L 122/2010 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) prevede, al comma 1, che: "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
- d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

Il comma 2 dello stesso articolo dispone tra l'altro che: " il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi".

Al riguardo, le Regioni hanno chiesto che le riduzioni delle risorse di cui all'articolo 14, comma 2, siano determinate con le modalità di ripartizione contenute nella nota dell'11 novembre 2010 (allegata all'Atto).

Il Governo ha ritenuto di accogliere detta proposta tenuto conto della condivisione espressa da tutti i Presidenti delle Regioni, ed ha, altresì, assicurato l'attuazione delle riduzioni previste dalla suddetta normativa.

Conferenza Unificata:

Atto:

[Parere sullo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente la](#)

[disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286". \(Parere reso\)](#)

Approfondimenti:

Il D.Lgs 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede che venga adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il regolamento contenente i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

Nel corso della seduta:

- le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Provincia autonoma di Trento hanno espresso parere negativo con le motivazioni contenute in un documento consegnato (Allegato 1 all'Atto);
- le Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna e Veneto hanno espresso parere favorevole;
- l'ANCI e l'UPI si sono espresse subordinando il parere all'accoglimento di alcuni emendamenti (Allegati 2 e 3 all'Atto).

Atto:

Intesa susedici Schemi d'intesa da sancire in Conferenza Unificata ai fini dell'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, prodotto dalle infrastrutture di trasporto veicolare, previsti dall'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. **(Sancita intesa).**

Approfondimenti:

La L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) prevede, all'art. 10 comma 5, che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, hanno l'obbligo - nel caso di superamento dei valori limite pertinenti - di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha previsto, con proprio decreto (del 29 novembre 2000), l'approvazione, d'intesa con la Conferenza, dei piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più Regioni, nonché la ripartizione degli accantonamenti e degli oneri su base regionale.

In attuazione di tali disposizioni sono stati predisposti - secondo il nuovo schema-tipo di intesa di cui alla Conferenza del 28 ottobre 2010 - sedici schemi d'intesa riguardanti i seguenti gestori:

- [Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.](#);
- [Autostrade Centropadane S.p.A.](#);
- [S.A.T.A.P. S.p.A.](#);
- [Autocamionale della Cisa S.p.A.](#);
- [S.A.T. Società autostrada Tirrenica S.p.A.](#);
- [Autostrada dei Fiori S.p.A.](#);
- [Autostrada Brescia - Verona -Venezia - Padova S.p.A.](#);
- [ATS Autostrada Torino Savona S.p.A.](#);
- [ATIVA S.p.A.](#);
- [Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.](#);
- [S.A.V. Società Autostrade Valdostane S.p.A.](#);
- [Autovie Venete S.p.A.](#);
- [S.A.L.T. S.p.A.](#);
- [Strada dei Parchi S.p.A.](#);

- [Autostrada A22 del Brennero S.p.A.](#);
- [Autostrade per l'Italia S.p.A.](#).

Su tali Schemi, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, dell' ANCI, dell' UPI e dell' UNCEM, unitamente al rappresentante del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio, hanno espresso la loro intesa.

Si veda precedente del 24 novembre 2010.